



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU 60
Il dirigente: Corrado Nappi

Bari, 10 gennaio 2011

**ai dirigenti degli ambiti territoriali
dell'USR Puglia - loro sedi**

**ai dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - loro sedi-**

al sito web

e,p.c.

**alle Segreterie regionali delle OO.SS.del
personale dell'Area V della dirigenza
scolastica e del Comparto scuola -loro sedi**

Oggetto: D.M. n 99 del 28 dicembre 2010 (diramato con c.m. n. 100 del 29 dicembre 2010) - Cessazioni dal servizio dal 1°settembre 2011.

1. Si richiama l'attenzione sul D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010 – disponibile nella sezione news intranet MIUR - che fissa, per tutto il personale del comparto scuola, il termine dell'**11 febbraio 2011** per presentare o ritirare, le domande di collocamento a riposo e di permanenza in servizio oltre il 65° anno d'età, ai fini del raggiungimento dell'anzianità pensionistica minima o massima ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3, del D.L.vo 297 del 1994. Dette domande sono da indirizzare alla scuola di titolarità tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità e, per conoscenza, al competente Ufficio territoriale di ambito provinciale.

Il termine dell'11 febbraio 2011 si applica anche al personale che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a *tempo parziale*, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.

Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra

istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, nonostante le operazioni vengano effettuate in tempi diversi e diversi siano i presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse.

Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

1.1 Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, **dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011**, la procedura *web* POLIS "istanze *on line*", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). (cfr. note MIUR n. 9646 del 29 ottobre 2010 e n. 10445 del 24.11.2010).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità;

- il personale **non di ruolo**, ivi compresi gli incaricati di religione, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l'11 febbraio e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche. Successivamente gli Uffici scolastici territoriali potranno apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

1.2 risoluzione del rapporto di lavoro prima del 65° anno d'età per compiuta anzianità contributiva di 40 anni

Si rammenta che rimangono fermi i criteri stabili dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 72, **comma 11** della L.133/08, quest'ultimo come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Pertanto, sulla scorta dell'attività preparatoria messa in atto nei mesi scorsi secondo le indicazioni di questa Direzione generale, **gli uffici scolastici provinciali**, competenti in materia di computo e ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici, **comunicheranno, con la massima urgenza e, comunque, entro il 28 gennaio p.v. ai dirigenti** i nominativi di tutti i dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31.8.2011. Non si richiede l'ulteriore presupposto dell'appartenenza a classe di concorso, posto o profilo in esubero.

Peraltro, non rileva la circostanza che i singoli dipendenti secondo la normativa previgente avrebbero avuto titolo ad una variazione stipendiale entro il 1° gennaio 2012, atteso che per effetto del disposto dell'art.9, comma 23, della legge n.122 del 2010 per gli anni 2011 e 2012 sono stati prorogati per due anni le classi e gli scatti che maturino con decorrenza successiva al 1°1.2011 (cfr. messaggio n.181 del 29.12.2010 del MEF).

I **dirigenti scolastici** sono tenuti entro e non oltre il 28 febbraio p.v. a dare il **formale preavviso** di risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° settembre successivo.

La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell'art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presta servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei dirigenti degli Uffici territoriali di ambito provinciale.

Un **prospetto riassuntivo per ciascuna provincia** dovrà essere inviato a questo Ufficio, entro il 4 marzo p.v., per tenere informata l'Amministrazione centrale che ne ha fatto richiesta.

1.3 Permanenza in servizio oltre il 65° anno d'età

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Anche per l'applicazione del **comma 7** dell'art. 72 rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009.

Come è noto, mentre secondo la normativa previgente, in caso di domanda, l'amministrazione non era titolare di discrezionalità nel disporre il trattenimento, dovendolo in ogni caso concedere, in base al nuovo regime **l'istanza è soggetta a valutazione discrezionale e quindi può non essere accolta dal datore di lavoro**. La valutazione deve tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi.

Inoltre, vale evidenziare che l'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni, che dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Pertanto, i dirigenti scolastici provvederanno direttamente per ciascun dipendente che abbia prodotto richiesta di proroga entro l'11 febbraio 2011, dopo aver accertato presso l'ufficio scolastico provinciale che l'anzianità contributiva conseguita al 31 agosto 2011 sia inferiore a 40 anni e purchè l'interessato non appartenga a classe di concorso, posto o profilo in esubero nei ruoli provinciali.

In altri termini, la domanda potrà essere accolta, in presenza di una particolare esperienza professionale, esclusivamente nei casi in cui alla data del 1.9.2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni e purchè

non appartenga a classi di concorso, posti o profili in esubero non solo negli organici di diritto dell'a.s. 2010-2011, ma anche con riferimento alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2011-2012.

Resta inteso che la proroga deve essere concessa per un solo anno, se al dipendente manchi un anno per raggiungere l'anzianità massima pensionabile.

Si rammenta che i trattenimenti in servizio con decorrenza 1°settembre 2011 già accolti dai dirigenti scolastici prima del 31.5.2010, data di entrata in vigore del precitato DL 78 del 2010 convertito in legge 122 del 2010, sono privi di effetti.

Tutte le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate all'Ufficio IV di questa Direzione Generale da ciascun Ufficio territoriale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 28 marzo 2011, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile.

La normativa sopra richiamata modifica l'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione.

2. Per quanto riguarda i **dirigenti scolastici** va evidenziato che la materia è disciplinata dai CCNL 11/04/2006 dell'area V della dirigenza (cfr. artt. 27, e ss.) e dal CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 (cfr. art. 12 che ha sostituito l'art. 28 del CCNL 11/4/2006), che fissa al **28 febbraio** la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

Gli **adempimenti amministrativi rientrano nella competenza degli Uffici di ambito territoriale**, fatta eccezione per le domande di permanenza in servizio oltre il 65°anno d'età, che rientrano nella competenza dell'Ufficio IV di questa Direzione generale.

Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma **cartacea**.

Limitatamente a quanto non previsto dal precitato CCNL si applica la normativa del D.M. n 99 del 28 dicembre 2010.

Ad ogni buon fine si forniscono alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti situazioni:

- *compimento del 65° anno di età*: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto al dirigente scolastico dall'Ufficio territoriale competente. La cessazione opera a decorrere dal 1°settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione, sempre che l'interessato non abbia chiesto con apposita istanza, **entro il 31 dicembre 2010**, il trattenimento in servizio, sino al 67° anno secondo i criteri indicati nella Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009;

- *recesso del dirigente*: per tale fattispecie è richiesto il preavviso previsto dall'art.32, comma 2, del citato C.C.N.L. sottoscritto 11/04/2006. La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, **in caso di recesso**, fa sì che ad essi non sia più applicabile l'art. 59 comma 9 della legge 449/97, come novellata dall'art.9 della l.n.122 del 30.7.2010. nella parte in cui consente di maturare entro

il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

L' Ufficio scolastico provinciale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso i dirigenti hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Va segnalato che qualora il recesso decorra dal 1° settembre l'eventuale trattamento di quiescenza avrà la stessa decorrenza; invece, in caso di decorrenza diversa l'eventuale trattamento di quiescenza verrà corrisposto secondo le "finestre" previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come novellata dall'art. 9 della legge 122 del 30.7.2010.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali si segnala la necessità di trasmettere, per conoscenza, a questa Direzione Generale - Uff. IV, copia delle determinazioni adottate nei confronti dei dirigenti scolastici in ordine alla cessazione a qualsiasi titolo.

I dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente nota, tra il dipendente personale.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Lucrezia Stellacci